

Un quesito in materia di sanzioni inerenti la pratica dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari

Domanda: Nel caso dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione di frantoi oleari prelevate da delle vasche e trasportate con autobotti, quando si applica la sanzione di cui all'art. 137, comma 14, D.Lgs. n. 152/06?

Risposta: (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): Premesso che la **L. 11 novembre 1996, n. 574** detta la *disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi oleari*, essa **si applica solo ai casi in cui le acque di vegetazione ed i reflui oleari abbiano effettivamente una loro utilità a fini agricoli.**

In questo caso, qualora l'impiego delle acque di vegetazione dei frantoi oleari su terreno **ha reali finalità di utilizzo agronomico**, ma si è verificata poi una mera irregolarità nella gestione delle operazioni, si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 137, comma 14, D.Lgs. n. 152/06 per l'utilizzo agronomico irregolare dei reflui oleari: *"Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente"*

Tuttavia può sussistere (ed è frequente sul territorio) il **caso del falso utilizzo agronomico dei reflui oleari**. In tale caso si tende a far finta di realizzare un utilizzo agronomico delle acque provenienti da un frantoio oleario, mentre in realtà si prelevano i reflui da una vasca aziendale e, sfruttando la deroga dell' utilizzazione agronomica, si riversano detti liquami su terreni (anche incolti) in quantitativi del tutto incompatibili con un vero utilizzo agronomico e senza nessun reale scopo agricolo (mentre l'intento effettivo è quello di disfarsi di tali reflui...).

In questo caso le sanzioni non possono essere certamente quelle inerenti una utilizzazione agronomica irregolare, ma - a mio avviso - si applica la sanzione penale per lo smaltimento illecito di tali rifiuti.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

In questo senso si veda la **sentenza della Cassazione Penale – Sez. III – del 16 luglio 2015 n. 30861**: «... questa Corte ha più volte affermato che **lo spandimento o l'abbandono incontrollati delle acque provenienti da un frantoio oleoso integrano il reato previsto dall'art. 256, comma 2 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152** (tra le altre, Sez. 3, n. 40533 del 17/06/2014, Pellegrino, Rv. 260755; Sez. 3, n.11593 del 22/02/2012, Alesi, Rv. 252347) **giacché l'ambito di applicazione della disciplina contenuta nella L. 11 novembre 1996, n. 574** (norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi oleari) **deve essere appunto necessariamente circoscritto ai soli casi in cui le acque ed i reflui oleari abbiano una loro utilità a fini agricoli** (tra le altre, Sez. 3, n. 21777 del 27/03/2007, Conti, Rv. 236709) ... come costantemente ribadito da questa Corte (...) è consentita l'utilizzazione agronomica dei reflui oleari (come le acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) essendo perciò permessa l'applicazione di essi al terreno, in quanto la stessa sia esclusivamente finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, con la conseguenza, in particolare, che **deve escludersi che il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento delle acque di vegetazione. E, una volta che si sia fuori dell'utilizzazione agronomica, a fronte del sostanziale abbandono incontrollato delle acque di vegetazione, si deve necessariamente fare riferimento alla categoria dei rifiuti laddove le stesse non vengano scaricate mediante canalizzazione diretta verso un corpo ricettore...**»

Pubblicato il 14 gennaio 2016

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.